



COMUNE DI MIRANDOLA

Provincia di Modena

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MIRANDOLA E (SOGGETTO INTERMEDIARIO)

Il Comune di Mirandola, di seguito denominato “Comune”, con sede in Via Giolitti n. 22, Mirandola, CF/P.IVA 00270570369, rappresentato da Domiziano Battaglia, nato il 28/01/1964, in qualità di responsabile dei Servizi Demografici, legittimato a stipulare in nome e per conto dell’Ente ai sensi dell’art.107, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 67 dello Statuto Comunale, in forza del provvedimento di attribuzione di incarico di posizione organizzativa prot. 40177 del 28/12/2018;

e

(soggetto intermediario)

Richiamata la Legge n. 59/97, che ha introdotto la equiparazione giuridica dei documenti informatici sottoscritti con firma digitale a quelli cartacei recante firma autografa;

Visto il Codice dell’Amministrazione Digitale adottato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni;

In ossequio al principio di semplificazione dell’attività amministrativa e nel rispetto della disciplina sulla documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000), finalizzata all’utilizzo dei Servizi demografici online;

Con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 16/02/2019 ha approvato il progetto di rilascio online dei certificati di anagrafe e stato civile tramite la tecnologia del contrassegno di cui all’art.23, c.2 bis, del d.Lgs. n.82/2005;

Visti gli articoli 33 e 35 del D.P.R. n. 223/89 e gli articoli 106 e 108 del D.P.R. n. 396/2000;

Premesso che:

- l’Amministrazione comunale è impegnata a sostenere i cittadini più soggetti a fenomeni di *digital divide*, in particolare anziani o coloro che abitano nelle frazioni e in zone rurali, fornendo strumenti di supporto che consentano a tali cittadini di accedere ai servizi online della Pubblica amministrazione;
- in tale ambito si ritiene utile garantire tramite le attività commerciali presenti sul territorio, in particolare nelle frazioni del Comune e nella località di Cividale, l’attività di rilascio di alcuni certificati anagrafici e di stato civile, propri o di altra persona, mediante il servizio online messo a disposizione dal Comune;
- le attività aderenti al servizio di rilascio dei certificati online si obbligano a seguire le procedure di rilascio dei certificati online predisposte dal Comune e dovranno dichiarare di avere preso visione e di essere pienamente a conoscenza degli obblighi e degli adempimenti derivanti dallo svolgimento della suddetta attività;

Dato atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Definizioni

1. Qui di seguito sono date le spiegazioni relative a taluni termini, la cui comprensione comune fra le parti è necessaria al fine della corretta condivisione del testo della convenzione:
 - a. **Intermediari:** coloro che esercitano attività commerciali rivolte ai privati cittadini, presenti sul territorio delle frazioni di Gavello, Quarantoli, Mortizzuolo, San Giacomo Roncole, San Martino Spino, Tramuschio e nella località di Cividale;
 - b. **Servizi Demografici online:** i servizi demografici fruibili elettronicamente, di cui fa parte l'oggetto della presente convenzione, che consiste nel rilascio di certificazione anagrafica e di stato civile online;
 - c. **Certificato anagrafico con “contrassegno di cui all’art.23, c.2 bis, del d.Lgs. n.82/2005,”:** documento informatico erogato ai sensi degli artt. 33 e 35 del d.P.R. 30/05/1989 n. 223 e art. 15-quinquies della Legge 28/02/1990 n. 38, che ha convertito il d.L. n.415/1989, dotato di una specifica segnatura informatica che ne configura il sistema di sicurezza legittimante tale da preservare il valore legale del documento informatico, anche qualora venisse riprodotto in formato analogico;
 - d. **Certificato di stato civile con “contrassegno di cui all’art.23, c.2 bis, del d.Lgs. n.82/2005,”:** documento informatico erogato ai sensi degli art. 108 del d.P.R. 3/11/2000 n. 396 e art. 15-quinquies della Legge 28/02/1990 n. 38, che ha convertito il d.L. n.415/1989, dotato di una specifica segnatura informatica che ne configura il sistema di sicurezza legittimante tale da preservare il valore legale del documento informatico anche qualora venisse riprodotto in formato analogico;
 - e. **Portale del Comune di Mirandola:** portale di cui all’indirizzo: <http://www.comune.mirandola.mo.it/>

Art. 2 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina l’attività di rilascio online, da parte di un soggetto intermediario, previa identificazione del richiedente (cittadino/utente), dei certificati anagrafici e di stato civile muniti di contrassegno di cui all’art.23, c.2 bis, del d.Lgs. n.82/2005.
2. Il Comune mette a disposizione il sistema online integrato di certificazione anagrafica e di stato civile relativa alle persone iscritte nell’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Mirandola, e di coloro i cui atti di Stato Civile sono stati iscritti o trascritti nei registri del Comune di Mirandola.

Art. 3 - Modalità di rilascio dei certificati

1. L’intermediario assicura di avere un’organizzazione del personale e di beni adeguata all’esercizio della suddetta attività e che il personale partecipi alla formazione di cui all’art. 6.
2. In particolare viene assicurata la seguente dotazione informatica:
 - a. PC fisso o portatile dotato di un navigatore (browser) per la navigazione in internet;
 - b. collegamento Internet;
 - c. stampante in grado di riprodurre i certificati su foglio di carta formato A4.
3. Inoltre viene assicurata:
 - a. l’apertura dell’attività commerciale almeno 5 giorni la settimana e per almeno 6 ore al giorno;
 - b. che il rilascio dei certificati online avverrà durante tutto l’orario di apertura di cui al punto precedente;

- c. la presenza durante l'orario di apertura di personale addestrato al rilascio dei certificati.

Art. 4 - Certificazione rilasciabile

a. Di seguito vengono elencate le tipologie di certificati ottenibili online e rilasciabili previa Certificati anagrafici:

- residenza;
- stato di famiglia;
- stato libero;
- esistenza in vita;
- contestuale di residenza e di stato di famiglia;
- contestuale di residenza, stato di famiglia, cittadinanza, stato civile;
- cittadinanza italiana;
- convivenza di fatto;
- convivenza anagrafica;
- visura anagrafica.

b. Certificati di stato civile:

- nascita;
- matrimonio;
- unione civile;
- morte.

1. Le tipologie sopraelencate potranno essere integrate con altre, previa adozione di apposito provvedimento da parte del Comune.
2. I certificati anagrafici sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del d.P.R. n.642/1962 e successive modifiche ed integrazioni, da corrispondere da parte dei richiedenti con le modalità descritte al successivo art. n. 10, ed i casi di esenzione devono essere riportati sul certificato rilasciato.
3. All'intermediario non può essere addebitata responsabilità alcuna nel caso di evasione dell'imposta di bollo quando dovuta, ad eccezione del caso in cui sul certificato rilasciato senza l'applicazione dell'imposta di bollo non sia stato inserito il motivo dell'esenzione.
4. I certificati di stato civile non sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo.
5. La visura anagrafica non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo e può essere rilasciata esclusivamente ai diretti interessati maggiorenni.

Art. 5 - Modalità di accesso al sistema di rilascio dei certificati

1. Le credenziali di accesso al sistema online di rilascio dei certificati sono rilasciate da una delle Registration Authority (RA) del sistema FedERa, ovvero da uno degli Identity Provider (IdP) del sistema SPID.
2. Le credenziali sono costituite da un identificativo (nome utente e password). L'accesso al servizio di rilascio dei certificati avviene mediante autenticazione a due fattori, che viene implementato in maniera diversa a seconda del soggetto che rilascia le credenziali.
3. Le credenziali per l'accesso al servizio sono personali e non possono essere utilizzate da persone non titolari.
4. Gli intermediari accedono al sistema collegandosi al portale del Comune di Mirandola.
5. Gli intermediari si dovranno impegnare a far sì che ogni password sia mantenuta segreta, con divieto di divulgazione e con obbligo di diligente conservazione.
6. In caso di smarrimento di una password gli intermediari si impegnano a seguire le istruzioni del soggetto da cui hanno ottenuto le credenziali per il recupero in piena autonomia.

7. In caso di difficoltà o anomalie riscontrate al momento di accesso al sistema o di rilascio dei certificati, queste dovranno essere immediatamente segnalate al Comune, con le modalità che verranno indicate al momento della formazione.

Art. 6 - Formazione

1. Il Comune di Mirandola si impegna ad organizzare almeno una sessione formativa prima dell'avvio del servizio presso una propria sede attrezzata, rivolta agli intermediari e al loro personale.
2. Il corso di formazione riguarderà la registrazione dei titolari e del personale al servizio online, le modalità di utilizzo del servizio online, l'obbligo di riservatezza, le modalità di stampa dei certificati, la normativa in materia di bollo e l'utilizzo del materiale informativo necessario per la stampa dei certificati.
3. Il Comune di Mirandola si impegna a fornire materiale informativo, con il logo del Comune, da affiggere nelle sedi delle attività aderenti al servizio e in altre sedi ed a svolgere una campagna informativa per la diffusione del servizio.
4. Gli intermediari aderenti sono autorizzati ad utilizzare il materiale di cui al precedente comma per l'attività di comunicazione del servizio.
5. Il Comune di Mirandola si impegna a fornire continua assistenza e supporto agli intermediari aderenti per tutte le attività previste, in base alle necessità segnalate dagli stessi.

Art. 7 - Limitazioni e responsabilità

1. L'intermediario aderente al servizio è direttamente responsabile nei confronti del Comune di Mirandola, oltre che dei danni da questo subiti, anche per eventuali danni patiti da cittadini/utenti o da terzi direttamente conseguenti a propri comportamenti e/o omissioni colpevoli, nonché dei propri dipendenti, nell'esercizio dell'attività di rilascio dei certificati e nell'espletamento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dalla presente convenzione.
2. Resta ferma in capo agli intermediari aderenti al servizio la responsabilità di cui al punto precedente anche nei confronti dei cittadini.
3. La violazione di uno dei qualsiasi degli obblighi da parte degli intermediari comporta la revoca del mandato da parte del Comune di Mirandola, previa apposita comunicazione.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Il Comune di Mirandola conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate sulla banca dati anagrafica e di stato civile ed è pertanto titolare del trattamento dei dati che alimentano tramite collegamenti la base dati del servizio in consultazione e il sistema di ricerca ivi collegato. Il Comune di Mirandola ha l'esclusiva competenza a gestire, definire e modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.
2. Non è consentito riprodurre, diffondere o utilizzare in genere, i dati acquisiti tramite detto sistema di consultazione per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.
3. Ogni intermediario è individuato come responsabile esterno al trattamento dei dati anagrafici e di stato civile all'interno del sistema informativo comunale per i servizi di certificazione digitale. Nel caso in cui l'intermediario nello svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione si avvalga di personale, nella sua qualità di responsabile esterno al trattamento dei dati, dovrà designarlo per iscritto, attribuendo ad esso specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati anagrafici e di stato civile.

Art. 9 - Obbligo di riservatezza e tutela della riservatezza dei dati

1. Gli intermediari aderenti all'attività di rilascio dei certificati, che verranno nominati responsabili del trattamento con apposito atto, si impegnano nei confronti del Comune di Mirandola ad utilizzare il servizio attivato per gli intermediari esclusivamente in occasione della propria attività e ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi del servizio e delle informazioni da parte dei soggetti da loro autorizzati al trattamento dei dati e di terzi estranei all'attività di rilascio della certificazione, escludendo comunque l'accesso diretto al sistema online da parte dell'utenza.
2. Gli intermediari devono inoltre garantire la riservatezza di dati ed informazioni o quant'altro connesso al collegamento concesso e si impegnano, per quanto di propria competenza, ad uniformarsi alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679, alla Legge n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, oltre che alle disposizioni del Garante della privacy, per quanto concerne gli standard di sicurezza dei dati, di responsabilità nei confronti degli interessati, di terzi e dell'Autorità garante.

Art. 10 - Costi e rimborso spese

1. L'utilizzo del servizio di certificazione anagrafica e di stato civile online è fornito gratuitamente dal Comune. Sono a carico degli intermediari i costi derivanti dalla connessione ad Internet, dalla manutenzione della strumentazione utilizzata (PC e stampante) e dai materiali di consumo (carta e toner).
2. Per l'attivazione del servizio certificativo online nessun onere aggiuntivo può essere posto a carico del Comune di Mirandola.
3. Il Comune di Mirandola non richiede il pagamento di diritti di segreteria per il rilascio dei certificati con procedura online, quindi per il cittadino utente il rilascio del certificato è gratuito.
4. Nei casi previsti dalla legge, l'imposta di bollo sarà corrisposta dal cittadino/utente richiedente il certificato tramite una marca da bollo cartacea da 16,00 euro, da consegnarsi all'intermediario, che al momento del rilascio del certificato è tenuto ad indicare nel servizio online il numero seriale riportato sulla marca da bollo ed apporre la stessa marca da bollo sul certificato.
5. All'intermediario sarà riconosciuto dal Comune un rimborso spese pari ad euro 1,00 per ogni certificato rilasciato, che verrà versato annualmente in base alla rendicontazione desumibile dal sistema informatico utilizzato per il rilascio dei certificati.

Art. 11 - Durata della convenzione

1. La convenzione ha durata di tre anni dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata, previo accordo tra le parti, con adozione di un atto espresso da parte del Comune.
2. In caso di inottemperanza rispetto agli impegni previsti, la convenzione può essere revocata dal Comune nei confronti dell'intermediario, con un preavviso di quindici giorni lavorativi, o senza preavviso in caso di gravi violazioni degli impegni assunti.
3. La convenzione è impegnativa per i contraenti sin dal momento della sottoscrizione, anche prima, dunque, dell'effettiva attivazione del servizio.
4. In caso di recesso dalla convenzione e/o revoca da parte del Comune di Mirandola, l'intermediario non potrà vantare alcuna richiesta, a qualsivoglia titolo, nei confronti del Comune di Mirandola.
5. L'intermediario ha facoltà di recedere in ogni momento dalla presente convenzione, con preavviso scritto di almeno un mese.

Art. 12 - Controlli

1. Il Comune, nell'assoluto rispetto della riservatezza dei dati eventualmente assunti tramite tale attività, verificherà la correttezza delle modalità di erogazione del servizio di

rilascio dei certificati attraverso la predisposizione e la messa in atto di controlli informatici ed organizzativi, da effettuarsi eventualmente anche presso la sede dell'attività dell'intermediario.

2. Gli intermediari si impegnano ad inviare al Comune l'elenco aggiornato dei rispettivi addetti in possesso delle credenziali d'accesso al sistema.

Art. 13 - Foro competente.

1. Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Comune e l'intermediario durante l'esecuzione od allo scadere della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa alla stessa, è quello di Modena.

Art. 14 - Registrazione.

1. Si dà atto tra le parti che la presente scrittura privata sia registrata in caso d'uso a cura e spese del richiedente.
2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16 -Tabella allegato B - del D.P.R. 642/72.